

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori BALDINI : Disposizioni sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti d'istruzione secondaria. (Approvata dalla VI Commissione del Senato). (3931)	1791
PRESIDENTE . . . 1791, 1792, 1794, 1796, 1797	
FRANCESCHINI, Relatore . . . 1791, 1792, 1793 1794, 1795, 1796, 1797	
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . 1792, 1793, 1794 1795, 1797	
SCIORILLI BORRELLI . . . 1792, 1794, 1795	
CERRETI ALFONSO 1792	
CODIGNOLA 1793, 1794, 1796	
ROMANATO 1794	
BALDELLI 1795	
CAIAZZA 1795	

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: Disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei senatori Baldini, Moneti, Zaccari, Do-

nati, Bellisario e Ponti: « Disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria ».

Faccio presente che la Commissione Bilancio ha espresso, in merito a tale proposta, il seguente parere:

« Sulla base di una comunicazione trasmessa dall'Amministrazione finanziaria, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge perché è risultato confermato che si avrà un sostanziale compenso tra minore e maggiore onere a carico dello Stato implicati dal provvedimento.

La Commissione ha altresì deliberato di subordinare tale parere favorevole alla condizione che risultino soppressi il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3, contraddicendo le norme ivi formulate con i principi generali vigenti in materia di retribuzione ai pubblici dipendenti e addirittura configurando la ipotesi di un cumulo di retribuzione per cattedra e per incarico ».

Il Relatore, onorevole Franceschini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI, Relatore. Numerosi sono gli scopi che la presente proposta di legge, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato, si propone.

Innanzitutto, quello di correggere una non giusta disposizione oggi vigente, in conseguenza della quale le ore straordinarie di lezione negli istituti di istruzione secondaria vengono ad essere retribuite in forma assolutamente inadeguata, contrariamente alle norme, anche sindacali, che regolano la materia. Proprio per questo motivo i professori rifuggivano dall'avere altri incarichi, sia pure

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

nell'ambito della scuola stessa, perché effettivamente male retribuiti.

Detta correzione si imponeva.

Il secondo scopo del provvedimento che stiamo esaminando è quello di venire incontro alle esigenze della scuola, facilitando, anziché ostacolando, il conferimento degli incarichi a personale qualificato, al quale l'ingiusta disposizione sulle ore straordinarie rendeva, fino ad oggi, difficile l'accettazione degli incarichi stessi.

Un terzo scopo si propone questa leggina: quello di chiarire ancora una volta la differenza tra orario di cattedra e orario d'obbligo. Il primo è contingente, mentre non lo è certamente il secondo.

Infine, il quarto scopo è quello di fissare, per legge, che, qualunque sia l'orario di cattedra, la presenza di ciascun insegnante nella scuola debba essere assicurata per almeno cinque giorni alla settimana.

Mi pare che gli scopi illustrati siano tutti giusti e tali da venire incontro, effettivamente, alle necessità economiche degli insegnanti ed alla serietà della scuola.

Avrei, però, da esporre un dubbio. Vi sono materie, quali ad esempio la storia dell'arte, che implicano, ove esista una sola o anche due sezioni, un orario di cattedra molto ridotto. In tal caso, sembra a me che forse si potrebbe ridiscutere l'ultimo degli scopi di cui sopra.

L'ultimo comma dell'articolo 1 dice infatti: « Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5 ». Ora, se tale disposizione si riferisce all'orario del personale di ruolo sta bene; ma, ove si riferisse ad orario di personale incaricato, evidentemente la questione sarebbe diversa. Non vorrei, insomma, che si equivocasse, nella interpretazione, da parte del Ministero. Desidererei, perciò, che fosse chiarito che si tratta di orario normale.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non c'è dubbio.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Passando al dettaglio degli articoli, mi pare che allora possa essere senz'altro accettato l'articolo 1 che, ove distingue l'orario d'obbligo da quello di cattedra, porta una necessaria chiarificazione nell'ambito della scuola.

Al secondo articolo, preferirei che, alla parola « incarico » fosse sostituita quella di « insegnamento ». In altri termini, poiché è auspicabile che buona parte degli interessati a tale norma siano professori di ruolo, onde evitare la dizione secondo la quale a questi

ultimi si affiderebbe un « incarico », si potrebbe dire: « si affida un insegnamento ».

Per analogia all'articolo 3 si può dire, invece che « l'incarico per le ore oltre l'orario di cattedra », le altre parole « la prestazione di cui al precedente articolo » e poi continuando « ha durata di un anno fino alle 18 settimanali ». Infatti l'orario d'obbligo è di 18 ore, ma l'orario di cattedra può essere inferiore. E inoltre la prestazione ha durata di un anno.

Vorrei che dalla discussione rimanesse chiarito questo punto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si dice che la prestazione ha la durata di un anno, perché il compenso è pagato anche per il periodo delle vacanze.

SCIORILLI BORRELLI. Ma nell'articolo è detto che tale retribuzione spetta per la tredicesima mensilità.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quel comma va tolto, conformemente al parere della Commissione Bilancio.

CERRETI ALFONSO. Sarebbe opportuno precisare, a scanso di equivoci, che sono comprese le graduatorie compilate dai capi di Istituto.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Bisogna considerare i limiti di questa proposta di legge. Sarebbe auspicabile — come è detto anche in una delle due proposte di legge senatoriali originarie — per la serietà della scuola, che si preferisse sempre dare la supplenza ai professori ordinari titolari di cattedra o incaricati qualificati, piuttosto che a persone non incaricate, spesso quindi non laureate.

Oggi, purtroppo molto spesso, nella scuola dell'obbligo l'insegnamento è affidato a personale che è appena studente universitario.

Proporrei che al punto C) dell'articolo 2 si ponesse che l'incarico è assegnato dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le graduatorie, cui si riferisce l'articolo 2, siano quelle dei provveditori, siano quelle dei presidi, riguardano sempre personale laureato.

PRESIDENTE. Mi sembra che, facendo riferimento a tutte le graduatorie, comprese quelle affidate ai Presidi, la legge viene svuotata, per i 9/10, del suo contenuto, dal momento che gli incarichi cosiddetti interni restano casi eccezionalissimi. Il concetto del

provvedimento era altro: si preferiva attribuire $4/5$ ore in più ad un professore titolare nell'Istituto, anziché andare a « racimolare » uno studente...

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In realtà lo spirito della legge è altro, si vuole, cioè, evitare di dover ricorrere a personale non qualificato, non laureato.

Con il compenso che attualmente viene dato per le ore straordinarie di lezione, nessun professore di ruolo accetterebbe di farne. Le ore straordinarie vengono, infatti, oggi pagate quanto un terzo di quelle normali, secondo lo stipendio iniziale! Chi volete che, a queste condizioni, possa prendere in considerazione l'ipotesi di fare degli straordinari.

La proposta di legge che stiamo esaminando è soprattutto importante per quanto concerne l'ordine tecnico, dove più sensibile è la mancanza di personale, il quale, per le materie tecniche, è costituito, per la gran parte, da laureati in ingegneria. Ora, non è certamente pensabile che degli ingegneri possano effettuare ore straordinarie di insegnamento per un compenso esiguo come quello attualmente vigente.

Di qui il provvedimento in discussione. Ma, fintanto che esiste personale qualificato, ivi compresi gli insegnanti laureati che, in base ad una legge approvata di recente, fanno graduatoria a sé, si dovrà prima tener conto di tale personale e così non verrà tolta ad alcuno la possibilità di fare il proprio esperimento e di guadagnare il pane. La scuola farà ricorso a questi incarichi supplementari, proprio quando non abbia a disposizione personale qualificato.

CODIGNOLA. Io sono completamente d'accordo con la prima parte dell'intervento dell'onorevole Sottosegretario, laddove si afferma la necessità di aumentare il compenso ai professori ordinari che fanno delle ore oltre il normale orario di cattedra.

La questione, però, posta nei confronti dei semplici laureati, cioè la questione delle precedenti, sembra a me abbastanza delicata, stante l'attuale situazione di carenza del personale.

Che non si debba togliere, in un dato Istituto, la possibilità di impiego al giovane laureato, è un fatto sul quale sono d'accordo. Ma cosa può accadere? Che il preside non abbia a disposizione tali giovani, in quanto gli stessi abbiano preferito andare ad insegnare nelle maggiori scuole, dove, per le ore straordinarie potevano invece utilizzarsi professori di ruolo. E allora ricorrerà a personale fuori

graduatoria, cioè, praticamente, non laureato.

Non dobbiamo vedere il problema nei limiti di un solo Istituto, bensì nell'ambito di un'intera provincia, altrimenti ci troveremo ad avere un notevole numero di insegnanti studenti.

Qualora fosse possibile mettere a disposizione di un istituto, ove insegnano studenti, personale laureato, sostituendo questo con ore straordinarie effettuate da professori di ruolo, miglioreremmo di molto la situazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Mi pare, onorevoli colleghi, che dalla dizione dell'articolo 2 sia chiaramente desumibile che anzitutto si farebbe ricorso al personale di ruolo, naturalmente in forma facoltativa, in modo da non superare, in aggiunta all'orario di cattedra, le 24 ore settimanali.

Subordinatamente potrà essere interpellato l'incaricato della graduatoria provinciale, oppure il laureato della graduatoria locale, come è stato chiarito prima.

Se le necessità esistenti non potranno essere coperte da detto personale, il preside si rivolgerà ai non laureati. È evidente, comunque, che finché sarà possibile, si preferirà personale di ruolo, incaricato o avente titolo.

CODIGNOLA. Cosa vuol dire « orario d'obbligo », all'articolo 1?

FRANCESCHINI, *Relatore*. Orario che il professore ha l'obbligo di rispettare o al quale può essere obbligato.

CODIGNOLA. Quindi, un professore, dal punto di vista contrattuale deve effettuare 18 ore e non può rifiutarsi, qualora l'orario di cattedra sia inferiore, di effettuare prestazioni fino alla concorrenza di 18 ore. In una situazione di emergenza, quale l'attuale, mi sembra che noi avremmo tutto l'interesse a che il professore di ruolo completi detto orario obbligatoriamente; dalle 18 alle 24 ore, invece, l'accettazione resterebbe facoltativa.

Non possiamo mettere sullo stesso piano il completamento dell'orario fino a 18 ore e quello fino a 24. Ci troveremo ad attribuire una facoltà ad un insegnante il quale, invece, avrebbe da rispettare un obbligo.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregare la Commissione di considerare questa proposta di legge nei modesti suoi limiti. Essa, come altre proposte di legge che sono state approvate, tendono ad eliminare alcuni inconvenienti che si presentano in un determinato momento della vita della scuola, in cui ci troviamo di fronte ad una espansione indubbiamente più forte del previsto e nella situazione pertanto di dover risolvere dei proble-

mi, che, invece, andrebbero visti sotto un'altra luce. Non vorrei che, partendo da questa proposta di legge, si volesse procedere ad una sistemazione generale della materia. Noi ci auguriamo che nel giro di alcuni anni questi inconvenienti possano essere eliminati dal fatto che l'espandersi dell'insegnamento e le provvidenze, che correlativamente a questo espandersi il Parlamento adotterà, indirizzino verso l'insegnamento un numero sempre maggiore di giovani, così che non si senta più la necessità di provvedimenti di questo genere che hanno carattere di emergenza.

Nell'articolo 1 il richiamo alle 18 ore è stato messo, vorrei dire, come un'affermazione di principio, anche per poter giustificare il fatto che, fino alle 18 ore si dà un compenso per le ore di lezione straordinarie pari ad un trentaseiesimo, mentre, dopo le 18 ore il compenso è pari ad un diciottesimo, cioè perfettamente corrispondente al compenso che il professore percepisce per il suo insegnamento ordinario.

Francamente però non sarei favorevole a stabilire un obbligo assoluto di 18 ore. Vincoleremmo troppo gli insegnanti con una legge che ha carattere di emergenza. Lasciamo questo ad una legge successiva che riformi i vari ordini di insegnamento e che ordinerà tutta la materia. Per il momento cerchiamo — con questa legge — di rendere gradito l'incarico, che oggi è sgradito e incoraggiare i professori ad accettarlo.

Quanto poi a quello che diceva l'onorevole Codignola, che attraverso questa misura sarebbe possibile spostare i laureati dal grande al piccolo centro, mi permetto di far notare che la lettera c) dell'articolo 2 parla di esaurimento di tutte le graduatorie. Cioè praticamente questa disposizione scatta solo quando non ci sarà più nessuna possibilità di reperire, da parte dei provveditori, personale laureato nella regione.

CODIGNOLA. Il dispositivo a cui lei allude scatta alla fine. Ma un momento fa, dalle sue parole, è sembrato che esso scattasse al principio.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, ci sono tre graduatorie, esaurite le quali, si invitano gli insegnanti di ruolo, poi gli incaricati e infine i non laureati. Ma questa è una *extrema ratio* a cui si ricorrerà solo in casi eccezionali.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Io ritengo — a questo punto della discussione — che potremmo utilmente sopprimere il primo articolo della proposta di legge, poiché esso va al di là della portata modesta del provvedimento,

mentre è di pertinenza degli stati giuridici; non è questa la sede per esaminarlo.

Si può iniziare la proposta di legge con l'articolo 2 e poi affermare il principio che le ore di supplenza possono essere affidate al personale di ruolo o incaricato dopo esaurimento delle graduatorie per gli incarichi e le supplenze.

ROMANATO. È tanto più valido quanto dice l'onorevole Franceschini, ove si consideri che, fissando 18 ore e dicendo che eventualmente è possibile arrivare a 24, si dà luogo ad un'intima contraddizione.

Sarebbe a mio avviso opportuno fermarci all'articolo 2, abolendo il primo, che d'altronde, concerne materia propria degli stati giuridici.

PRESIDENTE. Abolendo l'articolo 1, la legge viene svuotata di qualsiasi significato.

L'articolo 2 dice che il provveditore può conferire un incarico per un certo numero di ore che non può superare, complessivamente le 24 settimanali.

Ma l'articolo 1 precisa l'orario d'obbligo in 18 ore. Un professore che ne facesse unicamente dodici, non potrebbe rifiutare di effettuare altre sei.

In altri termini, si obbligano i professori a completare il loro orario, anziché ricorrere a non laureati.

SCIORILLI BORRELLI. Noi veniamo, con una leggina, a sconvolgere alcuni principi di non scarsa importanza.

Fissando a 18 ore l'orario d'obbligo, nel caso di un insegnante che ne facesse 15, in un istituto ove non siano necessarie prestazioni straordinarie, come fare per completare l'orario stesso?

PRESIDENTE. In questo caso non lo si completa.

Non è detto che debbano, sempre, essere fatte tutte e 18 le ore. Fino a 18 ore non si può rifiutare, se nella scuola vi è necessità, di effettuare l'insegnamento straordinario.

SCIORILLI BORRELLI. L'insegnante può rifiutare...

PRESIDENTE. Fino a 18 non è una facoltà. Se dico, infatti, che è facoltativo da 18 a 24, sottintendo che non è tale fino a 18.

ROMANATO. Francamente, non so cosa si approverebbe con l'articolo 1. Con l'interpretazione rigida fornita dal Presidente, andremmo a sconvolgere tutta un'impostazione della scuola, con una leggina che vuole restare di modeste proporzioni. Per questo insisto nell'associarmi alla proposta Franceschini di soppressione dell'articolo 1. Mi pare si tratti di materia da stato giuridico.

BALDELLI. A me pare che l'articolo 1 non contenga molto di nuovo, di sostanzialmente nuovo, se non per quanto concerne il secondo comma. Il primo, concernente l'orario d'obbligo, sanziona unicamente una situazione già in atto. Il secondo comma è maturato per un'esigenza di ordine nella scuola, ordine che, dobbiamo purtroppo ammetterlo, non si riesce sempre ad ottenere.

L'affermare che la presenza dei professori nella scuola deve essere assicurata per un numero di giorni non inferiori a cinque nella settimana, significa confermare, nella maniera più solenne, che da tale norma non è possibile derogare.

Io capisco le preoccupazioni del collega Franceschini e del collega Romanato, a proposito del fatto che la materia concerne più propriamente gli stati giuridici; occorre comunque anche pensare che non si fa che ribadire un dovere che non dovrebbe avere la necessità di essere riaffermato.

L'articolo 2 è la sostanza vera del provvedimento. Risponde alle preoccupazioni che tutti i giorni abbiamo di fronte al rapido crescere della scuola che non trova un adeguato numero di docenti. Tutti sappiamo come le 2, 3, 4 ore vengano molte volte date a giovanetti che hanno sì e no intrapreso gli studi universitari...

Quando un insegnante sa che le sue fatiche vengono compensate in maniera adeguata, farà del tutto per far fronte, anche per un'esigenza morale, alle necessità della scuola.

Per le altre difficoltà che ho sentito sollevare a proposito dell'obbligatorietà o meno, io direi: proviamo a fare questo esperimento. Se la soluzione adottata non parrà adeguata, la modificheremo.

Io vorrei chiedere ai colleghi della Commissione di non perdere tempo, dal momento che il provvedimento potrebbe avere una sua efficacia per l'anno scolastico in corso.

Se noi potessimo approvare il provvedimento così come è, senza rimandarlo al Senato, renderemmo un servizio alla scuola.

SCIORILLI BORRELLI. A nome del mio gruppo affermo che siamo d'accordo con quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario, che si tratta, cioè, di una norma eccezionale per riparare alle carenze esistenti nella scuola. Voteremo, quindi, a favore del provvedimento.

Siamo invece contrari — dobbiamo dirlo con tutta franchezza — ad introdurre attraverso questa leggina delle norme che ven-

gono a incidere profondamente nella situazione esistente.

Negli stati giuridici si dice che un professore può fare due ore di ripetizione al giorno, che può svolgere altra professione che sia dignitosa, poi in un'altra proposta di legge si è parlato del doposcuola... Ora vogliamo costringere un professore titolare di cattedra a fare delle ore in più, che si aggiungerebbero a tutte le altre attività dovute o consentite. Mi pare eccessivo!

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel primo articolo non si innova, perché il concetto dell'orario d'obbligo di 18 ore esiste già nella nostra legislazione. Viene semplicemente richiamato — ed è bene che lo sia — che fino a 18 ore si dà un tipo di compenso e oltre le 18 ore un altro tipo. Non si innova nulla, tanto è vero che la legge attualmente in vigore prevede che, coloro che effettuano meno di 18 ore, abbiano l'obbligo di prestare supplenze nel caso di assenze del professore.

Mi permetto anche di raccomandare alla Commissione l'approvazione del secondo comma dell'articolo 2. Con questo comma infatti si viene a stabilire il principio che i professori debbono andare a scuola cinque giorni su sei lavorativi. In questo modo si dà ai presidi il modo di resistere alle richieste da parte degli insegnanti. Aggiungo che questa norma incoraggia il professore ad accettare incarichi supplementari facoltativi. Infatti, il professore che ha poche ore, è portato a concentrare queste in tre giorni soltanto e rifugge, probabilmente, nei rimanenti giorni dall'accettare incarichi supplementari. Ma quando sa che per cinque giorni deve andare a scuola, gli conviene fare un orario più pieno ed accettare tali incarichi.

Mi permetto inoltre di sottolineare l'urgenza di questa proposta di legge. Se essa torna al Senato soltanto con le modifiche proposte dalla Commissione Bilancio, l'approvazione nell'altro ramo del Parlamento sarà rapida. Ora, non approvare il primo articolo, sul quale il Senato ha tanto insistito, provocherebbe senz'altro ripensamenti e ritardi.

CAIAZZA. La norma che stabilisce l'obbligo d'orario di cinque giorni riguarda i professori di ruolo o anche gli incaricati? Ho domandato questo perché si verifica spesso che degli insegnanti, i quali hanno un incarico di poche ore, integrano questo con incarichi in scuole parificate, per cui con questa disposizione verrebbero a subire un danno non indifferente.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se hanno poche ore la norma non li tocca; se hanno un orario di cattedra, questi insegnanti ricevono come corrispettivo un normale stipendio, e quindi non dobbiamo preoccuparci di porli in condizione di avere un altro stipendio da una scuola parificata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'articolo 1, di cui do lettura e che, non essendovi osservazioni e emendamenti, porrò direttamente in votazione.

« L'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è di 18 ore settimanali, fermo quanto disposto per gli orari di cattedra.

Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Negli Istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado il provveditore agli studi, su proposta dei capi d'Istituto, può affidare un incarico fino ad un massimo di otto ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, subordinatamente e nell'ordine, agli insegnanti incaricati abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione, a condizione che l'incarico per le ore eccedenti, facoltativo per gli insegnanti:

a) si riferisca ad un insegnamento nell'ambito della stessa scuola o istituto;

b) non comporti un orario di insegnamento superiore alle 24 ore settimanali;

c) sia assegnato dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie ».

A questo articolo il Relatore, onorevole Franceschini, propone di sostituire, alla quarta riga, alla parola « incarico », la parola « insegnamento ». Si propone inoltre di sostituire alle parole « l'incarico per le ore eccedenti, facoltativo per gli insegnanti », le altre « tale insegnamento facoltativo per i docenti ».

Si propone inoltre di sostituire alla lettera a), alle parole « si riferisca ad un insegnamento », le altre « si attui »; alla lettera b) di sostituire alle parole « di insegnamento », l'altra « complessivo » e alla lettera c) di sostituire alle parole « graduatorie » le altre « di tutte le graduatorie ».

CODIGNOLA. Io ritengo che si potrebbe sopprimere questo articolo, poiché il senso della legge è nell'articolo 3. Una volta stabilito, nell'articolo 1, che l'orario d'obbligo è di 18 ore settimanali, seguirebbe l'articolo 3, senza aprire tutta quella casistica che si trova nell'articolo 2.

FRANCESCHINI, *Relatore*. È necessario specificare la sede dove si attua l'insegnamento. Altrimenti potrebbe verificarsi il caso dell'insegnante costretto ad andare ad insegnare lontano due o tre chilometri dall'istituto. È necessario pertanto dire che l'insegnamento si deve attuare nell'ambito della stessa scuola o istituto.

CODIGNOLA. Sono ugualmente convinto che questo articolo è superfluo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

L'articolo 2 con gli emendamenti, proposti dall'onorevole Franceschini, sarebbe così formulato:

« Negli istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado il Provveditore agli studi, su proposta dei Capi d'Istituto, può affidare un insegnamento fino ad un massimo di otto ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, subordinatamente e nell'ordine, agli insegnanti incaricati abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione, a condizione che tale insegnamento, facoltativo per i docenti:

a) si riferisca ad un insegnamento nell'ambito della stessa scuola o istituto;

b) non comporti un orario complessivo superiore alle 24 ore settimanali;

c) sia assegnato dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie ».

Poiché non ho altre proposte lo pongo in votazione in tale testo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« L'incarico per le ore oltre l'orario di cattedra ha la durata di un anno ed è retribuito per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di 1/36 e per ogni ora oltre 18 settimanali in ragione di 1/18 del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

Tale retribuzione spetta per 13 mensilità e non è pensionabile.

Essa è esente da oneri per il fondo pensioni, l'I.N.A.-Casa e l'E.N.P.A.S. ».

Al primo comma il Relatore, onorevole Franceschini, propone di sostituire alle parole: « L'incarico per le ore oltre l'orario di cattedra », le altre: « La prestazione di cui al precedente articolo ».

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 con l'emendamento testé letto.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. La Commissione Bilancio ha subordinato il suo parere favorevole alla proposta di legge alla soppressione degli ultimi due commi.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sarebbe giusto infatti far pagare gli oneri del fondo pensioni per una pensione cui non hanno diritto.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Per quanto concerne il secondo comma mi sembra che dovrebbero rimanere le parole: « Tale retribuzione non è pensionabile », aggiungendo le altre: « e va esente da oneri per il fondo pensioni ».

PRESIDENTE. Mi sembra che si tratti di un problema da risolvere con norme amministrative.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione fa, giustamente, richiamo alle norme amministrative. Ritengo anch'io che potremmo chiarire, successivamente, il punto con una circolare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo e terzo comma, di cui la V Commissione ha chiesto la soppressione.

(Non sono approvati).

L'articolo 3, resta, pertanto, così formulato:

« La prestazione di cui al precedente articolo ha la durata di un anno ed è retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di 1/36 e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di 1/18 del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia ».

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Fermo restando quanto disposto per le supplenze saltuarie non superiori a 6 giorni, i Capi d'Istituto sono autorizzati a provvedere alle supplenze di maggior durata con personale in servizio nell'Istituto, entro i limiti di cui all'articolo 2.

Le supplenze di cui al comma precedente sono retribuite secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente svolte ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Per motivi di chiarezza, proporrei che al primo comma si effettuasse un'inversione nel senso di dire al posto di « ...con personale in servizio nell'Istituto, entro i limiti di cui all'articolo 2 ». « ...entro i limiti dell'articolo 2, con personale in servizio nell'Istituto ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'espressione suggerita dal relatore è forse migliore, ma sarebbe bene evitare emendamenti...

FRANCESCHINI, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

FRANCESCHINI, *Relatore*. Sarebbe preferibile, al secondo comma dell'articolo approvato, una inversione, nel senso di porre l'inciso « secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 », subito dopo le parole « sono retribuite ».

PRESIDENTE. Si provvederà in sede di coordinamento. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4 e l'articolo stesso nel suo complesso.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono estese, in quanto applicabili, agli Istituti e scuole d'arte ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori BALDINI ed altri: « Disposizioni sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

di cattedra negli Istituti d'istruzione secondaria » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3931):

Presenti	28
Astenuti (a norma dell'articolo 100, secondo comma, Regolamento Camera)	7
Votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Di Luzio, Elkan, Ermini, Franceschini, Fusaro, Grasso Nicolosi

Anna, Leone Raffaele, Limoni, Pitzalis, Reale Giuseppe, Rivera, Romanato, Sciorilli Borrelli e Titomanlio Vittoria.

Astenuti (a norma dell'articolo 100, secondo comma, del Regolamento Camera):

Badini Confalonieri, Codignola, De Grada, Di Benedetto, Franco Pasquale, Grezzi e Seroni.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI